

COMUNE DI MANDELLO VITTA

PROVINCIA DI NOVARA

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2020 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 in data 23/12/2019.

Successivamente all'approvazione sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio di cui alle delibere di Giunta Comunale n. 13/2020 e n. 17/2020

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 27/05/2020 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 121.145,95, parte accantonata €. 70.436,80 parte disponibile €. 50.709,15.

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel).

Ricordiamo che a mente del comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;

Per l'esercizio 2020, stante il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, non è possibile, quale misura di riequilibrio, aumentare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza.

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, il quale ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo rispetto al precedente termine del 30 novembre.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive ;
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione.

3.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2020 sono stati ripresi dal rendiconto 2019 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto GC n. 10/2019)

Alla data del 09/06/2020 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 122.004,45 (62,79%)
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro 37.953,26 (22,61%).

3.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre l'equilibrio economico finanziario risulta rispettato;

IMU e Fondo di solidarietà comunale

Con la Legge di Bilancio 2020 (**Legge 27 dicembre 2019, n. 160**) dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.

L'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

L'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI,

Nel bilancio di previsione:

è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €.29.520,59 corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno e che tiene conto del mancato gettito TASI sull'abitazione principale e delle modifiche alla disciplina IMU;

non è stato applicato l'avanzo di amministrazione

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 1.000,00, ad oggi non utilizzato.

3.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 09/06/2020 ammonta a €.71.099,19 e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2018	€.	10.680,52
Pagamenti	€.	138.989,17
Riscossioni	€.	199.407,84
Fondo cassa al 09/06/2020	€.	71.099,19
di cui:		
<i>Fondi vincolati</i>	€.	-----
<i>Fondi non vincolati</i>	€.	71.099,19

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:

gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

3.4) fondo crediti di dubbia esigibilità e fondo svalutazione crediti

Allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo.

3.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)¹

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

3.6) Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio (art. 1, commi 707-734, L. n. 208/2015)

Sulla base dei nuovi vincoli di finanza pubblica contenuti nell'articolo 1, commi 707-734, della legge n. n. 208/2015, questo ente deve conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, ivi compreso, per il 2020, il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa non alimentato da debito.

¹ Se ricorre il caso

Il monitoraggio della gestione a tutto il 09/06/2020 presenta:
un saldo utile in linea con il saldo obiettivo;

3.7) Risultato presunto di amministrazione

Alla luce di quanto sopra, si accerta la determinazione di un risultato presunto di amministrazione alla fine dell'esercizio così determinato:

1) Determinazione del risultato presunto di amministrazione al 31/12 2020:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	10.680,52
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	199.407,84
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	138.989,17
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	
	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data attuale	71.099,19
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	384.602,41
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	299.546,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020	156.155,60

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020;	
Parte accantonata ⁽³⁾	86.153,59
Fondo crediti di dubbia esigibilità	
Fondo rischi contenzioso	
Fondo	
Fondo	
B) Totale parte accantonata	86.153,59
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli da specificare	
C) Totale parte vincolata	
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	69.002,01

4.1) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2019 pari a €. 50.709,15 parte disponibile, non è stato applicato al bilancio di previsione 2020

Il comma 3-bis dell'articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000 consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

Tutto ciò premesso esprime per quanto di competenza parere favorevole alla presa d'atto, allo stato attuale e alla data odierna, del permanere degli equilibri generali di bilancio dell'esercizio finanziario 2020.

Mandello Vitta, li 09/06/2020



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Giuliano Solardi

